



Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Principi di adozione

4^a Edizione 21 gennaio 2021

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

Indice

Premessa	5
Struttura del Modello	5
Destinatari	6
SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....	7
Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....	7
Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	9
Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo	10
Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria	11
SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI TATTILE S.R.L.....	14
Principi di adozione del Modello	14
Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello	15
Raccolta ed analisi della documentazione	15
Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno	16
Sviluppo del Modello	16
Profili di rischio di Tattile	18
Organismo di Vigilanza.....	20
Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	20
Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	21
Composizione dell'Organismo di Vigilanza	21
Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	22
L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	24
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	25
Segnalazioni	26
Informazioni	27
Sistema disciplinare.....	28
Lavoratori dipendenti non Dirigenti	29
Lavoratori dipendenti Dirigenti	29
Misure nei confronti dei Consiglieri	29
Misure nei confronti dei Sindaci	30
Misure nei confronti di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali	30
Diffusione del Modello	31

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

La comunicazione iniziale	32
La formazione	32
Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali	33
Aggiornamento del Modello.....	33
ALLEGATI	35
Allegato 1: Codice Etico.....	35
Allegato 2: Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto 231/2001	35
Allegato 3: Composizione dell’Organismo di Vigilanza.....	35
Allegato 4: Protocolli	35
Allegato 5: Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.....	35

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

Premessa

Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") adottato dalla società Tattile S.r.l. (di seguito anche "Tattile" o "Società") ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto").

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Tattile S.r.l. con delibera del 6 novembre 2018.

Il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione della Società.

Con il presente Modello la Società ha inteso attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto.

Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di due sezioni:

- I) *"Il Decreto Legislativo 231/01"*, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- II) *"Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Tattile S.r.l."*, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Società.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti riportati in allegato:

- il Codice Etico;
- l'Elenco dei reati e gli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001;
- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- la Composizione dell'Organismo di Vigilanza;

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

nonché i seguenti protocolli:

- Gestione delle visite ispettive;
- Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari e della cassa;
- Gestione degli approvvigionamenti di materie prime, beni e servizi;
- Gestione consulenze e prestazioni professionali direzionali;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione della contabilità e della formazione del bilancio;
- Gestione delle vendite e dei rapporti con i clienti;
- Gestione del sistema sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Gestione delle attività ad impatto ambientale;
- Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Gestione degli adempimenti tributari.

Destinatari

Ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, Tattile S.r.l. può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi dall'eventuale personale dirigente (o da collaboratori) che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi soggetti.

Tattile richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni¹, consulenti e partner commerciali il rispetto dei principi etici sociali attraverso la documentata presa visione del suo Codice Etico (di seguito anche il "Codice Etico") e del Modello, e tramite la previsione di apposite clausole contrattuali.

¹ Da intendersi sia come persone fisiche che come società.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 ed intitolato *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, conseguente alla realizzazione di reati² ed accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti "soggetti subordinati").

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio alla società; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'ente, abbia comunque comportato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che di diversa natura.

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della territorialità, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o sul territorio di uno stato estero.

La responsabilità amministrativa degli enti non esclude ma si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato l'illecito.

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- sanzioni pecuniarie: si applicano per qualsiasi illecito amministrativo e possono variare, tramite il meccanismo delle quote (meccanismo che prevede un numero minimo di 100 quote e un numero massimo di 1.000 quote, e un importo per ogni quota da un minimo di € 258,23 a un massimo di € 1.549,37), da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione, o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività, e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo;
- sanzioni interdittive: si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto, infine, di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (del prezzo o del profitto del reato). Viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;
- pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati attualmente contemplati dal Decreto sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);
- Reati societari (Art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (Art. 25-sexies);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies);
- Reati ambientali (Art. 25-undecies);

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);
- Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (Art. 25-sex decies);
- Reati cosiddetti "transnazionali" di cui all'art. 10, della legge 146 del 16 marzo 2006.

Si rinvia all'Allegato "Elenco dei reati e gli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001", parte integrante del presente Modello, per l'articolazione dettagliata e la descrizione di ciascuna tipologia di reato.

Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede espressamente, agli Artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- d) il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha emesso le proprie Linee Guida, al fine di "offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell'elaborazione dei modelli e nell'individuazione di un organo di controllo".

Il medesimo documento è stato poi rivisitato al fine di dar conto dell'introduzione dei reati successivamente richiamati dal Decreto nonché per specificare le indicazioni fornite rispetto all'Organismo di Vigilanza preposto al controllo sull'effettiva applicazione del Modello.

Dette Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004, aggiornate successivamente nel marzo 2008 e nel marzo 2014, suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - ✓ codice etico;
 - ✓ sistema organizzativo;
 - ✓ procedure (manuali ed informatiche);
 - ✓ poteri autorizzativi e di firma;
 - ✓ sistemi di controllo integrato;
 - ✓ comunicazione all'eventuale personale e sua formazione.

In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

- ✓ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicino già compiti operativi nell'ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere sia una composizione mono che plurisoggettiva. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente, che posseggano, tuttavia, specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad espletare;
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI TATTILE S.R.L.

Principi di adozione del Modello

Tattile S.r.l., anche al fine di formalizzare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato un Modello coerente con le esigenze espresse dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, Tattile ha inteso:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutti i soggetti che operano per conto della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Società nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutti i soggetti che operano per conto della Società che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira;
- informare tutti i soggetti che operano per conto della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da Tattile ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira la Società stessa;

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui Tattile si ispira;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello

Il Modello è stato predisposto da Tattile S.r.l. tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria.

Inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni fornite ad oggi dalle Autorità giudiziarie in materia.

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli di Tattile per prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

Si premette che l'avvio del progetto di implementazione del presente Modello è stato condiviso con il Management di Tattile allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito i medesimi soggetti sull'importanza del progetto.

Raccolta ed analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale disponibile presso le Funzioni rispettivamente competenti (insieme delle deleghe e delle procure, organigrammi, procedure etc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per la Società.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte nell'ambito delle singole Funzioni.

In particolare, sono state identificate le aree ritenute a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto. Tale attività è stata effettuata intervistando i Responsabili delle Funzioni di Tattile, resi edotti dei contenuti e della portata del D.Lgs. 231/2001 precedentemente all'intervista stessa, anche attraverso la consegna del materiale esplicativo del progetto e dell'elenco descrittivo dei reati introdotti dal Decreto.

Nelle attività di rilevazione del sistema di controllo interno, con riferimento alle principali modalità della realizzazione delle aree a rischio, sono stati considerati:

- i meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Funzione considerata;
- l'adeguatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati nella matrice "Tattile Risk Assessment 231", in cui sono illustrate le attività rilevanti ai fini 231, e il profilo di rischio potenziale per ogni reato presupposto ad esse associato.

Il citato documento, fatto proprio da Tattile, è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza competente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

Sviluppo del Modello

Formalizzazione del Codice Etico

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

Tattile S.r.l. si è dotata di un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi che la stessa ha fatto propri.

Revisione del sistema di deleghe e procure

È stata valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure.

Predisposizione dei protocolli

Ad integrazione del sistema procedurale in essere, sono stati formalizzati i protocolli, allegati al presente Modello, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire³.

I protocolli intendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo cui la Società dovrà adeguarsi con riferimento all'espletamento delle attività a rischio e/o strumentali.

Inoltre, le citate procedure affermano la necessità della:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

Revisione del sistema sanzionatorio

Il Decreto all'art. 6, II comma, lettera e) prevede espressamente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda alla sezione "Sistema disciplinare" del presente documento.

Clausole contrattuali

³ Ex art. 6 comma 2 lett. b) del decreto.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

I contratti e gli ordini di acquisto sono integrati con apposite clausole che:

- informano le controparti in merito all'adozione di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- prevedono la dichiarazione di presa visione del Codice Etico e del Modello;
- prevedono l'esplicita accettazione del Codice Etico e del Modello;
- possono prevedere la risoluzione del contratto in caso di violazioni del Codice Etico e del Modello.

Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, anche a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Per i dettagli in merito si rimanda alla sezione "Organismo di Vigilanza" del presente documento.

Profili di rischio di Tattile

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione del presente Modello ha preso l'avvio dalla individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

In ragione della specifica operatività di Tattile, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);
- Reati societari (Art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Delitti in materia ambientale (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);
- Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies).

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le aree di rischio e/o strumentali individuate e per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo sono le seguenti:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari e della cassa;
- Gestione degli approvvigionamenti;
- Gestione consulenze direzionali;
- Gestione della contabilità e della predisposizione del bilancio;
- Selezione, assunzione amministrazione e incentivazione del personale;
- Gestione delle vendite e dei rapporti con i clienti;
- Gestione del sistema sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Gestione delle attività ad impatto ambientale;

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

- Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- Gestione delle visite ispettive;
- Gestione degli adempimenti tributari.

Organismo di Vigilanza

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da Confindustria, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV" o "Organismo") debba possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale "struttura" deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia ed indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l'inserimento dell'OdV quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'attività di *reporting* dell'OdV sarà pertanto indirizzata al vertice societario oltre che al Collegio Sindacale/Sindaco Unico.

La Società, per garantire l'indipendenza, provvede a dotare l'Organismo di un fondo di spesa, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare, sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo, una piena autonomia sia nell'espletamento dell'attività propria dell'Organismo che nelle decisioni da adottare.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale aziendale.

Per quanto concerne la composizione dell'OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell'operatività dell'ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'ente, sia l'attribuzione dei compiti dell'OdV a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica, possono prescegliersi sia strutture a composizione collegiale che monocratica.

Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto all'art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curare il suo aggiornamento.

Per maggiori dettagli in merito alle funzioni e ai poteri attribuiti all'Organismo si rimanda al "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Tattile S.r.l., conformemente alla prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, valuta, tenuto

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

conto della struttura aziendale, delle dimensioni aziendali e della complessità aziendale, l'opportunità di nominare un organismo "monocratico" o un organismo "collegiale".

Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dalla decreto legislativo n. 61/2002;
- 6) per un reato che comporti e abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 8) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- 9) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'Organismo resta in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti dell'Organismo sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, oltre che per le cause di decadenza riportate, anche in seguito a gravi inadempimenti.

L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, a cadenza annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale/Sindaco Unico, attraverso una relazione scritta.

In particolare, la relazione annuale dovrà indicare l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo. Il Piano di interventi individuerà le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà comunque effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo. Del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento, previo congruo termine, dal Consiglio di Amministrazione, e dagli altri competenti organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV di volta in volta coinvolto.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato da Tattile S.r.l. ai fini del Decreto, tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso il competente Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla novella legislativa in tema di "whistleblowing", approvata in via definitiva in data 15 novembre 2017, i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto, sono tenuti a comunicare all'OdV qualsivoglia informazione avente ad oggetto sia eventuali segnalazioni, purché circostanziate, di condotte illecite, (rilevanti ai sensi del presente Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti), sia eventuali violazioni del Modello di cui i predetti soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (i flussi informativi in oggetto possono pervenire all'Organismo di Vigilanza, anche in forma anonima - cd. Whistleblowing – da qualunque fonte).

La modalità di trasmissione di tali informazioni potrà essere diretta oppure per il tramite dei soggetti sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, ma in ogni caso dovrà avvenire in forma scritta.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- "segnalazioni";
- "informazioni".

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Segnalazioni

Tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini di Tattile sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali e dai protocolli rilevanti ai fini del Decreto.

Le "segnalazioni" in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:

odvtattile@legalmail.it

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

Tattile S.r.l.

Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

Via Gaetano Donizetti, 1 - 25030 Mairano (Bs)

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire il rispetto della riservatezza del segnalante e della segnalazione inoltrata (si sottolinea come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della novella legislativa in tema di "Whistleblowing", il perseguimento, da parte del dipendente che segnala illeciti, dell'interesse all'integrità dell'ente costituisce giusta causa di rivelazione del segreto professionale - art. 622 c.p.- , nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro - art. 2105 c.c. -, salvo che detta segnalazione sia stata effettuata mediante modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito).

Informazioni

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società hanno obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza definita dallo stesso, tutte le informazioni definite nello specifico protocollo allegato al presente Modello, e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Le "informazioni" in oggetto dovranno essere comunicate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

odvtattile@legalmail.it

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni "informazione" e "segnalazione" prevista nel presente Modello è conservata dal competente Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003. A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto specificamente previsto nel paragrafo "l'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza".

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

Per maggiori dettagli in merito alle segnalazioni e alle informazioni nei confronti dell'Organismo, si rimanda al protocollo "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte dei soggetti apicali e del personale della Società, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa delle società stesse.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure di Tattile S.r.l., volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è la commissione della violazione da parte del personale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico, come sopra ricordato.

La Società reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

Lavoratori dipendenti non Dirigenti

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari dei dipendenti.

La tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dal relativo CCNL applicato, mentre, sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione del competente Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Lavoratori dipendenti Dirigenti

Con riguardo ai Dirigenti, in assenza di un sistema disciplinare applicabile agli stessi ed in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, la tipologia di sanzioni irrogabili in caso di violazione è quella prevista dal relativo CCNL applicato. La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Misure nei confronti dei Consiglieri

In caso di violazione del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il competente Collegio Sindacale/Sindaco Unico, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

In particolare, sarà perseguito il Consigliere che per negligenza o imperizia non abbia saputo individuare e, conseguentemente, eliminare eventuali violazioni del Modello e/o la perpetrazione dei reati rilevanti ai fini dello stesso.

Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale competente (qualora in presenza di Collegio Sindacale anziché di Sindaco Unico), i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Misure nei confronti di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Ogni violazione da parte di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle regole di cui al Decreto e contenute anche nel Codice Etico agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività, è sanzionata secondo quanto previsto nella normativa vigente e nelle specifiche clausole contrattuali inserita nei contratti/ordini.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Misure nei confronti di chi viola i presidi di tutela del "whistleblower" e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6, co. 2 bis lett. d), del D.Lgs. 231/2001, l'inosservanza delle misure di tutela del segnalante o eventuali forme di abuso della procedura di "whistleblowing", quali le segnalazioni manifestamente infondate effettuate con dolo o colpa grave ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

strumentalizzazione dell'istituto in oggetto, possono dar luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- biasimo scritto;
- multa.

I provvedimenti disciplinari in oggetto devono essere applicati in relazione alla gravità e frequenza della condotta ed al grado del dolo o della colpa.

Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo di Tattile garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale della Società, nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo, sia delle modalità attraverso le quali Tattile ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio. Tali determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse di Tattile, nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura del competente Organismo di Vigilanza, d'intesa ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte, prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione, e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale di Tattile S.r.l. al momento dell'adozione stessa. In particolare, tale informazione viene disposta attraverso:

- una comunicazione a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione rivolta a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste da Tattile, e l'invito a prendere visione del Modello;
- una pubblicazione del Modello sulla rete aziendale, sul sito internet della Società, e messa a disposizione su richiesta dei dipendenti eventuali dello stesso in forma cartacea.

Ai nuovi assunti viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello, delle modalità con cui possono prenderne visione e con la quale gli viene chiesto di impegnarsi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. Tale comunicazione viene sottoscritta per accettazione.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito della Società.

Tattile S.r.l. ritiene che l'attività di formazione del personale riguardo il proprio sistema di *corporate governance* possa avere un ruolo preminente tra le attività societarie. Tattile si è infatti determinata ad effettuare qualora necessario un'intensa attività di "promozione" della propria cultura aziendale tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello saranno, se del caso, previsti

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021

interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale eventuale alla sua effettiva attuazione.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi/attività sensibili, è prevista l'erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

Il corso prevedrà altresì un apposito modulo finalizzato all'approfondimento e all'illustrazione pratica dei concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza di Tattile che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

Aggiornamento del Modello

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello d'organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del medesimo Decreto;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

	Numero di pagine	35
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21 01 2021		

ALLEGATI

Allegato 1: Codice Etico

Allegato 2: Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto 231/2001

Allegato 3: Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 4: Protocolli

Allegato 5: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza